

**BILANCIO DI PREVISIONE
2020-2021-2022
NOTA INTEGRATIVA**

INDICE

1. Introduzione 5

 1.1. Criteri generali di formazione del Bilancio 5

 1.2. Criteri di valutazione adottati nella determinazione delle previsioni di Bilancio 6

2. Previsioni di entrata 6

3. Previsioni di spesa 7

 3.1. Fondo di riserva 9

 3.2. Limiti di spesa fissati dalla normativa nazionale 10

 3.3. Accantonamento al Fondo passività potenziali..... 12

 3.4. Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 13

 3.5. Elenco quote vincolate ed accantonate del risultato di Amministrazione presunto al 31.12.2019..... 13

 3.6. Entrate e Spese non ricorrenti 14

 3.7. ULTERIORI INFORMAZIONI..... 15

1. Introduzione

La presente nota integrativa è redatta ai sensi ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

1.1. Criteri generali di formazione del Bilancio

Il bilancio di previsione finanziario dell'Agenzia della mobilità piemontese è redatto conformemente ai principi indicati dall'art. 151 (Principi di programmazione) e dall'art. 162 (Principi di bilancio) del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 si compone del bilancio di previsione finanziario, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e della presente nota integrativa ed è riferito al triennio 2020-2022.

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi ed in applicazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. è redatto nel rispetto dei principi contabili generali di cui all'allegato 1 al suddetto decreto, nonché in osservanza dei principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria di cui rispettivamente agli allegati n. 4/1 e n. 4/2 del citato decreto legislativo.

I principi contabili generali, o postulati, di cui sopra sono i seguenti:

1. Principio dell'annualità;
2. Principio dell'unità;
3. Principio dell'universalità;
4. Principio dell'integrità;
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità;
6. Principio della significatività e rilevanza;
7. Principio della flessibilità;
8. Principio della congruità;
9. Principio della prudenza;
10. Principio della coerenza;
11. Principio della continuità e della costanza;
12. Principio della comparabilità e della verificabilità;
13. Principio della neutralità;
14. Principio della pubblicità;
15. Principio dell'equilibrio di bilancio;
16. Principio della competenza finanziaria;
17. Principio della competenza economica;
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

1.2. Criteri di valutazione adottati nella determinazione delle previsioni di Bilancio

Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione 2019-2022 e del suo aggiornamento nonchè nel Programma Triennale dei servizi 2019 - 2022 e sono redatte, ai sensi di legge, in termini di competenza e di cassa con riferimento all'esercizio 2020 e in termini di sola competenza con riferimento agli esercizi 2021 e 2022.

L'esercizio 2020 del bilancio di previsione finanziario pareggia in termini di competenza a Euro 641.772.101,91 ed in termini di cassa a Euro 849.236.732,07, mentre i successivi esercizi 2021 e 2022 pareggiano rispettivamente in termini di sola competenza a Euro 613.970.854,05 e a Euro 609.228.818,13.

Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019 è pari ad Euro 14.331.815,76 di cui Euro 12.597.949,24 applicati in spesa sull'anno 2020, in quanto fondi vincolati ai sensi dell'art. 187, comma 3-ter, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., destinati:

- per Euro 4.496.443,43 alla copertura di fondi di accantonamento di cui alla Missione 20, Programma 03,
- per Euro 5.526.633,66 alla copertura dell'iscrizione in spesa delle somme derivanti da trasferimenti regionali di conto capitale a destinazione vincolata accertati nel corso dell'esercizio 2019 e precedenti,
- per Euro 2.480.919,27 quali vincoli formalmente attribuiti dall'Ente, e per Euro 93.952,88 quali altri vincoli.

L'equilibrio economico-finanziario di parte corrente è ottenuto sull'esercizio 2020 tramite l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione, pari ad Euro 7.141.315,58; sugli esercizi 2021 e 2022 le entrate correnti garantiscono autonomamente l'equilibrio corrente.

L'equilibrio economico-finanziario di parte capitale sul 2020 è invece garantito da entrate in conto capitale da Regione per Euro 15.000.000,00 e per restanti 164.523,00 dalle entrate correnti che residuano dopo il finanziamento delle spese correnti.

Con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 non sono al momento previste entrate in conto capitale e pertanto il rispettivo equilibrio di parte capitale è garantito, sul 2021, da entrate correnti per 178.889,00 mentre sul 2022 è garantito da entrate correnti per 104.523,00.

2. Previsioni di entrata

La voce principale dell'entrata dell'Agenzia della mobilità piemontese è rappresentata dal titolo 2 "Trasferimenti correnti", tipologia 01 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" e la rispettiva formulazione sul bilancio di previsione finanziario 2020-2022 trova il principale fondamento nella D.G.R. 8086 del 14/12/2018, avente ad oggetto: "Indirizzi per la redazione del Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2020-2022, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 1/2000 s.m.i., e disposizioni transitorie per il finanziamento dei servizi TPL per l'anno 2019" che quantifica puntualmente in Euro 535 milioni l'impegno finanziario regionale per l'annualità 2019 e seguenti, e nella Determinazione n. 4223 del 11/12/2019 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica che ha proceduto ad impegnare l'importo di Euro 535.000.000,00 per anno per le annualità 2020 e 2021, che finanzia le seguenti voci:

- trasferimento alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico degli oneri derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. comparto autoferrotrenvieri 2004-2007, Euro 40 milioni;
- spese inerenti i contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma e ferro compresa quota IVA non rimborsabile dalla Stato, ed eventuali trasferimenti agli Enti locali che non hanno ancora aderito al Consorzio, Euro 490,1 milioni;

- spese di funzionamento dell’Agenzia della mobilità piemontese, comprensive di eventuali somme da trasferirsi a terzi per rimborsi di spese di personale o partecipazione alle spese gestionali, Euro 4,9 milioni.

Con riferimento al 2022, le previsioni di trasferimenti correnti da Regione sono stimate in Euro 535 milioni di cui 40 milioni per il trasferimento alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico degli oneri derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. comparto autoferrotranvieri 2004-2007, Euro 490,1 milioni per le spese inerenti i contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma e ferro ed Euro 4,9 milioni per spese di funzionamento dell’Agenzia della mobilità piemontese, comprensive di eventuali somme da trasferirsi a terzi per rimborsi di spese di personale o partecipazione alle spese gestionali.

Le previsioni di entrata relative al titolo 2 “Trasferimenti correnti” comprendono inoltre gli eventuali trasferimenti aggiuntivi da parte di singoli Enti locali piemontesi volti al finanziamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma aggiuntivi rispetto a quelli minimi finanziati dalla Regione; tali previsioni sono pari ad Euro 15,7 milioni circa sul 2020 ed Euro 12,71 milioni annui per il biennio 2021-2022 comprensivi di Euro 2.500.000,00 da parte della Città di Torino per il finanziamento della metropolitana.

Infine, all’interno del titolo 2 “Trasferimenti correnti” sono previste le somme trasferite dallo Stato quale contributo parziale sull’IVA pagata in riferimento ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale come previsto dall’art. 9, comma 4, della Legge n. 472/1999. L’importo previsto è calcolato sulla base del valore complessivo delle somme imponibili relative ai contratti di servizio previsti sull’anno di riferimento e sulla base della normativa nazionale di riferimento. Le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono pertanto:

- Euro 14,28 milioni, a fronte di una previsione di imponibile annuo da contratti di servizio pari a Euro 468 milioni, con riferimento all’esercizio 2020;
- Euro 14,20 milioni, a fronte di una previsione di imponibile annuo da contratti di servizio pari a Euro 466 milioni, con riferimento agli esercizi 2021 e 2022.

Le previsioni di entrata inerenti il titolo 3 “Entrate extratributarie” sul triennio 2020-2022 per Euro 85.000,00 sull’esercizio 2020 sono costituite prevalentemente dalla previsione delle sanzioni e penali sulla base dell’andamento degli esercizi precedenti e per Euro 70.000,00 dai rimborsi per maggiori oneri versati a carico delle aziende per il servizio di TPL.

Relativamente all’anno 2020 sono previste entrate in conto capitale da Regione per Euro 15.000.000,00 volti all’erogazione di contributi a imprese per investimenti di rinnovo del materiale rotabile.

Le previsioni sul titolo 9 “Entrate per conto terzi e per partite di giro” ammontano ad Euro 48,73 milioni sul 2020 ed Euro 46,73 sul biennio 2021-2022 e sono riconducibili a ritenute erariali, previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché alla scissione dei pagamenti IVA.

3. Previsioni di spesa

Le previsioni di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sono ripartite sulle seguenti missioni 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, 20 “Fondi e accantonamenti” e 99 “Servizi per conto terzi”. Le previsioni inerenti la missione 10 sono imputate sul programma 01 “Trasporto ferroviario”, sul programma 02 “Trasporto pubblico locale” e sul programma 03 “Trasporto per vie d’acqua” come esposto nella seguente tabella.

Missione 10 - Programma 01 "Trasporto ferroviario"					
Titolo	Macrovoce	Competenza 2020	Cassa 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
1	Redditi da lavoro dipendente	564.429,42	627.349,92	567.429,26	567.429,26
1	Imposte e tasse a carico dell'Ente	45.826,34	53.579,13	46.038,14	46.038,14
1	Acquisto di beni e servizi	227.802.930,58	304.840.508,41	226.328.441,88	226.398.700,92
1	Trasferimenti correnti	17.746,00	38.366,25	17.746,00	17.746,00
1	Interessi passivi	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
1	Rimborsi e poste correttive delle entrate	121.755,41	124.378,81	121.755,41	121.755,41
1	Altre spese correnti	46.190,00	5.890,00	46.190,00	46.190,00
2	Investimenti fissi lordi	16.538,00	18.592,68	10.838,00	10.838,00
TOTALE Trasporto ferroviario		228.619.975,75	305.713.225,20	227.142.998,69	227.213.257,73

Missione 10 - Programma 02 "Trasporto pubblico locale"					
Titolo	Macrovoce	Competenza 2020	Cassa 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
1	Redditi da lavoro dipendente	921.845,38	1.027.808,08	926.426,69	926.426,69
1	Imposte e tasse a carico dell'Ente	74.842,61	89.255,32	75.072,40	75.072,40
1	Acquisto di beni e servizi	289.115.711,62	402.893.847,92	287.422.848,04	287.422.359,63
1	Trasferimenti correnti	44.294.726,11	61.737.514,09	44.171.472,04	44.173.226,11
1	Interessi passivi	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
1	Rimborsi e poste correttive delle entrate	198.653,56	202.933,86	198.653,56	198.653,56
1	Altre spese correnti	149.280,11	83.580,11	87.577,06	75.310,00
2	Investimenti fissi lordi	102.985,00	106.337,37	93.685,00	93.685,00
2	Contributi agli investimenti	20.561.633,66	24.957.603,78	0,00	0,00
TOTALE Trasporto pubblico locale		355.427.118,05	491.106.320,53	332.983.174,79	332.972.173,39

Missione 10 - Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua"					
Titolo	Macrovoce	Competenza 2020	Cassa 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
1	Acquisto di beni e servizi	160.650,00	204.494,47	160.650,00	160.650,00
2	Contributi agli investimenti	10.000,00	10.000,00	173.165,60	395.198,41
TOTALE Trasporto pubblico locale		170.650,00	214.494,47	333.815,60	555.848,41

TOTALE Missione 10		584.217.743,80	797.034.040,20	560.459.989,08	560.741.279,53
---------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Fatti salvi i casi in cui la spesa sia specificatamente imputabile ad un singolo programma, come ad esempio i contratti di servizio, la ripartizione delle spese di cui sopra avviene generalmente nella misura del 38% sul programma 01 e del 62% sul programma 02.

Con riferimento al programma "Trasporto ferroviario", all'interno della macrovoce acquisto di beni e servizi si prevedono, tra altro:

- Euro 227,8 milioni inerenti i contratti di servizio per trasporto ferroviario 2020-2021-2022, IVA inclusa;

Con riferimento al programma "Trasporto pubblico locale", all'interno della macrovoce acquisto di beni e servizi si prevedono, tra altro:

- Euro 289,11 milioni inerenti i contratti di servizio per trasporto pubblico locale 2020, IVA inclusa.
- Euro 287,42 milioni inerenti i contratti di servizio per trasporto pubblico locale per il 2021 e per il 2022, IVA inclusa.

Le somme da trasferirsi alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. comparto autoferrottranti 2004-2007 sono imputate su ciascun esercizio del triennio nella misura di Euro 40 milioni sul programma "Trasporto pubblico locale". All'interno dei trasferimenti correnti del programma "Trasporto pubblico locale" sono inclusi, per l'anno 2020, Euro 2,9 milioni a favore degli Enti locali che non hanno ancora aderito al consorzio, mentre nel corso del 2020 il processo di conferimento dovrebbe concludersi.

L'Agenzia, con deliberazione del C.d. A. n. 12 del 11 aprile 2019, ha ridefinito il proprio fabbisogno per il triennio 2019-2021 nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla previsione normativa contenuta nell'art. 1, comma 562 del D.lgs. 296/2006, applicabile all'Agenzia in quanto ente non soggetto al patto di stabilità.

Tale norma prevede che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non debbano superare il corrispondente ammontare dell'anno

2008 e che le assunzioni di personale debbano essere effettuate nei limiti delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute negli anni precedenti (come chiarito successivamente).

Tale norma anche alla luce delle novità normative introdotte dal c.d. decreto Mille-proroghe (DL decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito, con modificazioni, nella legge n. 8 del 28 febbraio 2020,) e dal c.d. decreto Crescita (DL 34/2019 convertito nella legge 58/2019) continua a trovare applicazione per Agenzia non rientrando nelle casistiche contemplate da predetti provvedimenti.

Mentre il limite di spesa del 2008 è superabile , in quanto fotografa non solo un anno in cui l’Agenzia rispetto alla dotazione organica allora prevista aveva un contingente di personale in servizio inferiore, per via delle disposizioni di legge che limitavano le assunzioni, ma anche perché era un “altro” Ente, in quanto i compiti e le funzioni assegnati dall’allora vigente L.R. 1/2000 all’Agenzia erano sostanzialmente diversi e limitati rispetto a quelli odierni, oggetto di una sostanziale riforma da parte del legislatore regionale con le modifiche apportate alla L.R. 1/2000 dalle LL.RR. 1/2015 e 9/2015 rimane il limite del turn over.

Con riferimento a limite de turn over, di cui all’art. 1 comma 562 del D.lgs. 296/2006, fatta salva la copertura dei Posti da fabbisogno mediante mobilità in ingresso di personale proveniente da enti sottoposti ai limiti di spesa per le assunzioni di personale, le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato che l’Agenzia potrà effettuare nel triennio 2019-2021 sono state limitate a n. 5 (corrispondenti al numero di cessazioni del rapporto di lavoro con l’Agenzia verificatesi nel periodo 2014-2018). A oggi le assunzioni relative all’annualità 2019 non sono state ancora effettuate.

Tra le azioni di reclutamento previste all’interno del PTFP 2019-2021, è stata prevista la copertura dei posti previsti nel fabbisogno mediante mobilità in ingresso del personale proveniente da enti sottoposti ai limiti di spesa per le assunzioni di personale. In particolare, all’interno del piano è stato previsto che l’Agenzia potesse procedere all’avvalimento del personale distaccato e comandato dagli enti consorziati e, in particolare, dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana e dalle Province allorquando saranno sottoscritte le specifiche convenzioni i cui schemi sono stati approvati con delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia del 22/12/2017 n. 40/2017 e con D.G.R. n. 53-5995 del 24 novembre 2017 “Approvazione schemi di convenzione afferenti il personale ai sensi dell’art. 3 comma 10 L.R. n. 23/2015 riguardo alla gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale.

A seguito all’espletamento della procedura che ha dato attuazione alla “Convenzione per l’utilizzo da parte dell’Agenzia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell’art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23” sottoscritta da Agenzia e Città metropolitana l’ente si è avvalso di n. 5 dipendenti in comando a tempo pieno n. 1 dipendente a tempo parziale della Città Metropolitana. Avendo la Convenzione la durata di tre anni, è stato adeguato stanziamento a copertura degli costi relativi al personale comandato presso l’Agenzia, sulla base della certificazione dei costi fornita dalla Città Metropolitana di Torino (prot. Agenzia n. 874 del 19/01/2019). Nel corso del 2019, 4 dipendenti in comando a tempo pieno hanno usufruito della possibilità di trasferirsi tramite mobilità all’Agenzia. Di questi due hanno cessato l’attività.

Nei primi sei mesi del 2020 si prevede la conclusione delle procedure relative alle predette Convenzioni con le restanti province coinvolte.

3.1. Fondo di riserva

Il fondo di riserva ai sensi ed in applicazione dell’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., è stato previsto per ciascun anno in una misura compresa tra lo 0,3% ed il 2% del totale delle spese correnti.

Il fondo di riserva sul 2020 è pari ad Euro 1.800.000, Euro 1.712.000 sul 2021 e 2022.

3.2. Limiti di spesa fissati dalla normativa nazionale

Il vincolo relativo alle spese di personale per l'esercizio 2020 stabilito dall'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., come confermato dall'art. 762 della Legge n. 208/2015, è pari alla spesa sostenuta nell'anno 2008, ossia Euro 1.309.325,23; le rispettive previsioni di spesa nel bilancio di previsione, comprensive delle spese per rimborso del personale comandato ed al netto delle somme finanziate dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente, sono pari ad Euro 1.486.274,80.

Il limite di spesa di cui sopra, fotografa però non solo un anno in cui l'Agenzia rispetto alla dotazione organica allora prevista aveva un contingente di personale in servizio inferiore, per via delle disposizioni di legge che limitavano le assunzioni, ma anche, letteralmente, un "altro" Ente, in quanto i compiti e le funzioni assegnati dall'allora vigente L.R. 1/2000 all'Agenzia erano sostanzialmente diversi e limitati rispetto a quelli odierni, oggetto di una sostanziale riforma da parte del legislatore regionale con le modifiche apportate alla L.R. 1/2000 dalle LL.RR. 1/2015 e 9/2015.

Precedentemente, l'articolo 8, comma 2 della L.R. 1/2000 stabiliva che l'Agenzia (che all'epoca era definita dal legislatore Agenzia della mobilità metropolitana) gestisse tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare "quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito metropolitano".

In seguito alla citata riforma del 2015 l'Agenzia, non solo è stata ridenominata in Agenzia della mobilità piemontese, ma in base alla legge regionale di riforma è costituita "per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale."

L'Agenzia gestisce quindi "tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti.[...]" (art. 8, comma 2 L.R. 1/2000 modificato dalla L.R. 1/2015).

Agli originari 34 enti consorziati (tra i quali Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comuni dell'area metropolitana), hanno aderito all'Agenzia ulteriori 26 enti portando a 60 enti il numero totale degli enti consorziati.

A corollario di quanto sopra, con l'art. 10, comma 4 bis della L.R. 1/2000 è stato previsto che gli enti soggetti di delega stipulassero, con l'Agenzia, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere. Ciò è avvenuto oltre che con gli enti soggetti di delega, con la Regione Piemonte con riferimento al contratto di servizio di TPL ferroviario.

La riforma del 2015 ha anche modificato le modalità di finanziamento delle spese di funzionamento del sistema di gestione del TPL regionale.

Prima della riforma del 2015, considerata la pluralità di enti a cui erano attribuite funzioni delegate in materia di TPL, l'art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000 stabiliva che "I comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente legge sono autorizzati a destinare una somma non superiore all'1 per cento del medesimo stanziamento per il finanziamento degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate. Per le stesse finalità le province sono autorizzate, in aggiunta alla spesa annuale minima pari a lire 150 milioni [pari a 77.468,53 euro], salvo aggiornamento annuale in base all'andamento dell'inflazione, a destinare una somma non superiore all'1 per cento dello stanziamento annuale disponibile."

Ai sensi del successivo comma 3 bis, l'Ente (Agenzia) era invece autorizzata "a destinare, per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, una somma non superiore al 2 per cento delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale."

Il nuovo art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000, prevede ora che "Per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni svolte dall'Agenzia della mobilità piemontese è destinata una somma non superiore all'1 per cento delle risorse programmate per i relativi servizi di trasporto pubblico locale. Tale somma, individuata dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma triennale dei servizi, può comprendere anche la copertura di spese inerenti alle competenze direttamente esercitate dagli enti consorziati in materia di mobilità e trasporti."

Coerentemente non è più prevista una fonte per il finanziamento delle spese di funzionamento degli enti già soggetti di delega.

Con D.G.R 8086 del 14/12/2018 la Regione Piemonte ha garantito, nelle more dell'approvazione del "Programma Triennale dei Servizi (PTS) di TPL 2019-2021" la copertura finanziaria dei servizi di trasporto per l'anno 2019. Tali somme sono comprensive delle spese di funzionamento dell'Agenzia

Con deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2 del 2/4/2019 avente ad oggetto "Bilancio 2019-2021" le previsioni di competenza 2019 relative ai trasferimenti da parte della Regione Piemonte, da destinare alle spese di funzionamento dell'Agenzia della mobilità Piemontese, sono state quantificate in € 4.900.000,00.

Tale importo è onnicomprensivo, e ricomprende oltre alle mere spese per acquisto beni e servizi, le risorse destinate a finanziare il costo del personale, non solo già dipendente dell'Agenzia ma anche quello relativo all'ulteriore personale che l'Agenzia dovrebbe poter utilizzare e assumere all'esito della riforma del 2015.

Premesso che il limite di spesa € 1.309.325,23 già calcolato per l'Agenzia della mobilità metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 562 del D.lgs. 296/2006, non può essere applicato all'ente nella sua nuova connotazione, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 06/09/2018 si è ritenuto necessario individuare un criterio per la definizione di un nuovo limite di spesa affinché la riforma del 2015 possa trovare compimento.

A tal fine, assumendo come base il limite di spesa € 1.309.325,23, si è ritenuto di poter stimare il valore dell'incremento di tale limite di spesa nell'importo corrispondente a quello che ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000 pre-riforma, gli enti soggetti di delega erano legittimati ad utilizzare per le proprie spese di funzionamento.

La base di riferimento utilizzata è quella relativa alle risorse assegnate per il TPL su strada per l'anno 2014 (ultimo anno ante riforma L.R. 1/2015), con Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2013, n. 18-6536, avente ad oggetto l'Approvazione del Programma Triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015 ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della l.r. 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.,

Applicando le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000 vigente nel 2014, alle risorse assegnate agli enti soggetti di delega (al netto delle risorse assegnate all'Agenzia) è possibile calcolare l'importo complessivo che gli enti soggetti di delega potevano destinare per le spese di funzionamento in € 1.629.532,00.

Tale importo incrementato al limite di spesa per il personale calcolato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 562 del D.lgs. 296/2006, consente di individuare in € 2.938.857,42 il limite che l'Agenzia potrà prendere a riferimento per le spese di personale nella nuova conformazione delineata ai sensi della riforma del 2015.

Il limite relativo alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, è invece pari a Euro 16.807,00 corrispondente al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010. La previsione di bilancio per l'anno 2020 relativa a tali spese

risulta attualmente conforme alla normativa nazionale. Restano escluse da tale limite le spese di consulenza finanziate da fondi europei, a tal proposito le Sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 7/CONTR/2011 hanno affermato che “debbono essere esclusi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici e privati”.

Con riferimento all'affidamento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. si precisa che non sono previsti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Il limite annuo delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, ai sensi ed in applicazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, è pari Euro 600,00 corrispondente al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

A decorrere dall'anno 2011, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di effettuare spese per sponsorizzazioni.

Il limite annuo per spese di missione, anche all'estero, sono fissate dall'art. 6, comma 12, del suddetto D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 nella misura del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 e quindi in a Euro 10.500,00; tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi.

Il DI 124/2019 convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 ha abrogato, a decorrere dal 2020, l'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 che disponeva che la spesa annua per attività esclusivamente di formazione non poteva essere maggiore al 50% per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 139-173/2012 e vista la delibera della corte dei Conti – Sezione Autonomie N. 26/SEAUT/2013/QMIG del 20/12/2013, dato atto delle specifiche percentuali di abbattimento disposte in funzione del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti, nel corso della gestione complessiva del bilancio la spesa per acquisizione di beni e servizi intermedi potrà essere rimodulata tra le diverse tipologie di spesa sottoposte a limite, purché la spesa complessiva risulti invariata.

3.3. Accantonamento al Fondo passività potenziali

Con deliberazione dell'Assemblea n. 7/2015 è stato costituito il Fondo per le passività potenziali volto a dare copertura alle spese derivanti da eventuali contenziosi inerenti i servizi di trasporto pubblico regolati dai contratti di servizio che fanno capo all'Agenzia della mobilità piemontese; la dotazione iniziale del Fondo, pari ad Euro 4.500.000,00, è stata finanziata tramite applicazione di apposita quota accantonata dell'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2014, ai sensi ed in applicazione dell'art. 167, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20/2016 è stato effettuato un prelievo di Euro 3.540.000,00, mentre con deliberazione dell'Assemblea n. 4/2016 è stato disposto un incremento di Euro 108.216,39 e contestualmente ne è stata ampliata la destinazione per fronteggiare il verificarsi di eventuali e temporanee necessità di copertura dei corrispettivi a saldo annuali dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale, conferiti dai rispettivi Enti locali soggetti di delega all'Agenzia della Mobilità Piemontese in seguito all'entrata in vigore della legge regionale n. 1/2015 di ulteriore modifica della legge regionale 1/2000.

Per quanto sopra riportato la dotazione disponibile del fondo al 31.12.2016 era pari ad Euro 1.068.216,39 cui sono stati aggiunti Euro 1 milione in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, per un totale complessivo tuttora in essere pari a Euro 2.068.216,39.

Dato atto che con deliberazione n. 6/2018 del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2018 sono stati approvati l'atto transattivo con GTT s.p.a. e il documento programmatico denominato "Interventi previsti in materia di trasporto pubblico locale che rilevano ai fini del piano finanziario GTT";

Con Deliberazione di Assemblea n. 5/2018 del 6/9/2018 si è ritenuto pertanto, in coerenza con quanto sopra, procedere alla riduzione del suddetto "Fondo accantonamento passività potenziali" per un importo di Euro 1.768.216,39, mantenendone pertanto una residua dotazione pari ad Euro 350.000,00 destinata a fronteggiare eventuali e temporanee necessità di copertura dei corrispettivi a saldo annuali dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale, secondo quanto previsto nella deliberazione dell'Assemblea n. 4/2016 del 3 settembre 2016

3.4. Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

In via generale, non richiedono accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, così come i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie accertate per cassa; pertanto, visto l'insieme degli stanziamenti di entrata del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, le uniche poste suscettibili di accantonamento al suddetto fondo sono quelle iscritte all'interno del titolo 3 "Entrate extratributarie".

Sulla base dell'analisi dell'andamento percentuale degli incassi rispetto sugli accertamenti di tali poste con riferimento al quinquennio 2013/2017, si è reso necessario l'accantonamento di Euro 7.980,00 su ciascun anno del bilancio di previsione, come specificato nel rispettivo Allegato c). Tuttavia, per l'annualità 2020 il "Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente" risulta complessivamente pari a Euro 4.026.172,23 ai fini dell'assorbimento dell'atteso minor saldo con riferimento al rimborso IVA dallo Stato per l'anno 2018 ed alla conseguente riduzione dei residui attivi collegati.

3.5. Elenco quote vincolate ed accantonate del risultato di Amministrazione presunto al 31.12.2019

Le quote accantonate dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019 sono pari ad Euro 7.879.058,24 così suddivise:

- Euro 350.000,00 relativi alla quota del risultato di amministrazione accantonata a copertura del fondo passività potenziali.
- Euro 4.146.443,43 relativi al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019 sono le seguenti:

- pari ad Euro 2.039.887,09, applicate per Euro 2.017.616,83 inerenti la copertura dell'iscrizione in spesa delle somme derivanti da trasferimenti regionali di conto capitale a destinazione vincolata accertati nel corso del 2018 e esercizi precedenti.
- Euro 1.450.000,00 relativi all'accantonamento del fondo consortile dell'Agenzia della mobilità piemontese;
- Euro 946.751,02 relativi all'accantonamento per la restituzione delle quote eccedenti il fondo consortile dell'Agenzia della mobilità piemontese, la differenza di importo rispetto all'annualità precedente è dovuta a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 46 del 20/12/2019 a seguito della seduta del 3 ottobre 2019 dell'assemblea di Bacino Metropolitano, ha disposto la destinazione delle quote del fondo consortile disponibile, relative al suddetto Bacino, al finanziamento degli studi di pre-fattibilità sullo sviluppo delle

Reti di Metropolitane di Torino per la Nuova linea 3, Estensione Linea 1 Ovest tratta Cascine Vica – Rivoli, Estensione Linea 1 Sud tratta Bengasi – Nichelino/Moncalieri; per un importo di Euro 70.000,00 a favore del Comune di Torino,

- Euro 83.260,29 relativi all'accantonamento al fondo consortile delle risorse regionali di cui all'art. 7, comma 1 della Convenzione 2 capoverso che prevede "L'adesione degli enti soggetti di delega non già aderenti all'Agenzia, non è subordinata all'immediato versamento della quota di partecipazione. Temporaneamente, le quote di partecipazione al fondo consortile, che non siano versate da tali enti all'atto dell'adesione, sono poste a carico della Regione Piemonte. Al verificarsi del versamento della quota di adesione da parte degli enti aderenti, la Regione renderà disponibile la somma corrispondente secondo le decisioni dell'Assemblea di Bacino territorialmente competente".

Con riferimento ai progetto europei sono stati istituiti, in applicazione dell'art. 167, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., fondo per l'accantonamento delle risorse di complessivi Euro 93.952,88, volti a fronteggiare le potenziali restituzioni alla Regione Piemonte e alla Città metropolitana di Torino per eventuali minori rendicontazioni rispetto ai quadri economici approvati con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

3.6. Entrate e Spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione non sono previste entrate non ricorrenti ad eccezione di quelle inerenti i Progetti Europei, mentre le spese correnti non ricorrenti afferiscono ai seguenti affidamenti inseriti tra le previsioni inerenti prestazioni di servizio.

- Monitoraggio sulla qualità del servizio ferroviario: si prevede una spesa complessiva pari ad Euro 525.000,00 (o.f.i.) sul triennio 2020-2022, imputata interamente sul programma 01 "Trasporto ferroviario", è stata imputata per Euro 68.625,00 sul 2020, per Euro 131.250,00 sul 2021 e per Euro 131.250,00 sul 2022 e per Euro 196.875,00 sulle annualità successive.
- Indagine sulla mobilità e qualità dei servizi di trasporto: la spesa complessivamente pari ad Euro 525.000,00 (o.f.i.) è stata imputata per Euro 65.625,00 sul 2020, per Euro 262.500,00 sul 2021 e per Euro 198.875,00 sul 2022; a livello di programma, la spesa è suddivisa nella misura del 38% e del 62% rispettivamente sui programmi "Trasporto ferroviario" e Trasporto pubblico locale".
- Osservatorio dei trasporti extraurbani: la spesa prevista è relativa ad un servizio biennale il cui costo è pari ad Euro 80.000,00 (o.f.i.) imputata interamente sul programma 02 "Trasporto pubblico locale"; la spesa è ripartita su due anni del bilancio, è stata imputata per Euro 7.000,00 sul 2020 e per Euro 73.000,00.
- Navi e natanti simili per trasporto passeggeri o merci: la spesa complessiva prevista per trasferimenti è pari a Euro 578.364,01,00 ripartita come segue: Euro 108.799,60 sul 2020, Euro 74.366,00 sul 2021 e Euro 395.198,41 sul 2022.
La spesa viene finanziata per Euro 493.998,01 da contributo ministeriale, da attivarsi per il tramite della Regione Piemonte, volto al parziale finanziamento dell'acquisto di un mezzo destinato al trasporto per vie d'acqua anche tramite utilizzo del Fondo pluriennale vincolato, in relazione alle modalità di erogazione del contributo e per Euro 84.366,00 da una quota a carico dell'Agenzia;

Per quanto concerne i Progetti Europei:

- Progetto CO&GO: l'Agenzia della mobilità piemontese è soggetto attuatore della Città metropolitana di Torino del Progetto Co&Go, finanziato dall'Unione Europea tramite il Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito del programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia. Il Progetto è iniziato nel corso del 2018, la spesa è interamente imputata sul programma 02 "Trasporto pubblico locale" ed è ripartita per Euro 51.375,87 sul 2020 di cui Euro 35.000,00 per spese in conto capitale finanziate da entrate correnti.

- Progetto TVA l'Agenzia della mobilità piemontese partecipa come partner al Progetto europeo TVA "Il trenino verde delle Alpi motore della mobilità ecologica tra l'Ossola e il Vallese" finanziato all'interno del Programma di cooperazione ITERREG V- A Italia Svizzera 2014-2020. La spesa è interamente imputata sul programma 02 "Trasporto pubblico locale" ed è ripartita per Euro 47.496,14 sul 2020 e per Euro 688,00 sul 2021.
- Progetto MOBILAB l'Agenzia della mobilità piemontese è soggetto attuatore della Città metropolitana di Torino del Progetto MOBILAB finanziato dall'Unione Europea tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) all'interno del programma di cooperazione transfrontaliera ALCOTRA Italia-Francia 2014-2020, Piano integrato territoriale "GRAIES LAB". La spesa è interamente imputata sul programma 02 "Trasporto pubblico locale" ed è ripartita per Euro 72.643,88 sul 2020 e per Euro 12.746,73 sul 2021.
- Progetto CUORE DINAMICO l'Agenzia della mobilità piemontese è soggetto attuatore della Città metropolitana di Torino del Progetto CUORE DINAMICO finanziato dall'Unione Europea tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) all'interno del programma di cooperazione transfrontaliera ALCOTRA Italia-Francia 2014-2020, Piano integrato territoriale "Le alte valli – cuore delle Alpi". La spesa è interamente imputata sul programma 02 "Trasporto pubblico locale" ed è ripartita per Euro 34.500,00 sul 2020 e per Euro 25.000,00 sul 2021.

Per quanto riguarda gli interventi programmati per spese di investimento sull'annualità 2020 si ha complessivamente una spesa pari ad Euro 164.523,00 così ripartiti:

- mobili e arredi, Euro 13.000,00;
- hardware, Euro 14.000,00;
- altri beni materiali, Euro 2.523,00;
- software, Euro 90.000,00
- Progetto CO&GO contributi per investimenti Euro 34.500,00
- Trasferimenti per acquisto trasporto per vie d'acqua Euro 10.000,00

3.7. Ulteriori informazioni

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 non prevede:

- interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito;
- garanzie principali o sussidiarie prestate a favore di enti e di altri soggetti;
- oneri e impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Agenzia della mobilità piemontese non possiede partecipazioni e non ha costituito alcun ente o organismo strumentale.